

Codice A1604A

D.D. 21 dicembre 2016, n. 500

Attuazione del regolamento regionale n. 8/R del 7 ottobre 2013, relativo alla disciplina dei canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento (Legge regionale 12 luglio 1994, n. 25).

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 25 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 e s.m.i. recante "Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali" che demanda alla Giunta regionale l'adozione di un regolamento che disciplina:

- la misura del canone, nonché le eventuali riduzioni od esenzioni del medesimo;
- gli enti territoriali destinatari dei relativi proventi;
- le modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e devoluzione del canone.

visto l'art. 2, comma 4, lettera a) del regolamento regionale 7 ottobre 2013, n. 8/R, il quale stabilisce che la quota di canone rapportata all'estensione dell'area oggetto di concessione è dovuta alla provincia competente per territorio;

visto l'art. 2, comma 4, lettera b) del regolamento regionale n. 8/R/2013, così come modificato dal regolamento regionale 9 dicembre 2015, n. 8/R, che stabilisce che la quota variabile del canone è così ripartita:

1) per una parte pari al 35 per cento ai comuni sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria per un importo che, come risultante dall'applicazione delle eventuali riduzioni di cui all'articolo 3, non può comunque essere superiore a 300.000 euro per ciascun comune;

2) per una parte pari al 35 per cento alle unioni montane sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria; se il territorio sul quale è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna unione montana, la quota variabile di canone è versata per il 70 per cento ai comuni di cui al numero 1) entro i limiti ivi previsti;

3) per la restante parte alla Regione.

visto l'art. 2 del regolamento regionale n. 8/R/2013 che demanda ad una determinazione della struttura regionale competente la definizione delle percentuali di competenza di ciascun beneficiario interessato dallo stabilimento di imbottigliamento e/o dall'area di concessione (comma 6 dell'articolo 2, così come modificato dall'articolo 1 comma 3 del regolamento regionale n. 8/R/2015);

ritenuto opportuno, per le finalità della presente determinazione di definizione delle percentuali di riparto del canone spettante ai comuni e alle unioni montane, di inserire nel presente provvedimento esclusivamente le utenze per le quali è presente un'attività di imbottigliamento;

visto l'allegato A nel quale sono riportati sulla base della documentazione disponibile i dati di caratterizzazione delle concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, nonché le percentuali di canone dovute a ciascun beneficiario quantificate dall'Ufficio sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento e dalla presente determinazione;

vista la determinazione dirigenziale della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Tutela delle Acque n. 584 del 28 dicembre 2015 con la quale è stato approvato l'allegato A, contenente le percentuali di canone spettanti a ciascun comune e unione montana interessati dallo stabilimento di imbottigliamento e/o dall'area di concessione;

vista la D.G.R. n. 53-3791 del 4 agosto 2016, corrispondente al VI stralcio della Carta delle Forme Associative del Piemonte, che rappresenta l'ultimo aggiornamento della composizione delle unioni di comuni e delle unioni montane, secondo quanto prescritto dall'articolo 8 comma 8 della Legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 e s.m.i. "Disposizioni organiche in materia di enti locali";

accertato che il VI stralcio della Carta delle Forme Associative del Piemonte ha sancito l'istituzione di due Unioni Montane i cui territori sono interessati dalle concessioni di acque minerali e di sorgente denominate 'Lurisia', 'Martina', 'Sea' e 'Seccarezze';

ritenuto opportuno aggiornare l'Allegato A, modificando le percentuali di riparto del canone spettanti agli enti beneficiari alla luce dell'attuale composizione delle unioni montane presenti sul territorio regionale;

ritenuto opportuno di notificare la presente determinazione ai soli enti interessati dalle concessioni denominate 'Lurisia', 'Martina', 'Sea' e 'Seccarezze';

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

visto il D.lgs. n. 165/2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

- di approvare l'aggiornamento dell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente le percentuali di canone di imbottigliamento di competenza di ciascun comune e unione montana interessati dall'area di concessione o dallo stabilimento di imbottigliamento;

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR entro 60 gg dalla notifica.

Il Dirigente
Paolo Mancin

VISTO
Direttore
RR
Ex l.
190/2012